



Città di Fossano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2025

Articolo 1– Istituzione dell’Imposta ed Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2- Presupposto.....	4
Articolo 3- Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari.....	4
Articolo 4- Misura dell’imposta.....	4
Articolo 5– Obblighi del gestore.....	5
Articolo 6 - Esenzioni.....	5
Articolo 7 - Rimborsi.....	6
Articolo 8- Verifica ed Accertamento.....	6
Articolo 9– Sanzioni.....	6
Articolo 10– Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11– Contenzioso.....	6
Articolo 12– Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione.....	6
Articolo 13- Entrata in vigore.....	7

Articolo 1– Istituzione dell’Imposta ed Oggetto del regolamento

1. E’ istituita nel Comune di Fossano l’Imposta di soggiorno, ai sensi dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii. ed in quanto il Comune è inserito nell’elenco regionale dei Comuni turistici, come individuati dalla Regione Piemonte.
2. Con il presente Regolamento vengono individuati i criteri di applicazione del tributo, secondo quanto previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, ad integrazione di quanto previsto dalla normativa nazionale, che si intende qui integralmente richiamata.

Articolo 2- Presupposto

1. Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, anche in plein-air, situate nel territorio del Comune di Fossano.

Articolo 3- Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell’imposta è chiunque alloggi presso strutture ricettive di cui all’articolo 2, ad eccezione dei residenti nel Comune di Fossano.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso cui sono ospitati i soggetti di cui al comma 1, con diritto alla rivalsa nei loro confronti.
3. Il gestore della struttura risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento a calcolo, riscossione, contabilizzazione, assolvimento degli obblighi dichiarativi, nonché riversamento del tributo dovuto.
4. Dell’applicazione dell’imposta di soggiorno deve essere data informazione agli ospiti delle strutture ricettive, mediante affissione di appositi cartelli.

Articolo 4- Misura dell’imposta

1. L’imposta è determinata per ciascuna persona, per notte di soggiorno ed è commisurata in proporzione al prezzo pagato per il servizio ricettivo.
2. La graduazione dell’imposta è stabilita avendo a riferimento le tipologie come definite dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, che ne determinano, conseguentemente il valore economico. La classificazione delle strutture, a titolo non esaustivo, è la seguente:

Categoria di struttura	Tipologia di struttura
A	Ostelli e campeggi
B	Affittacamere Agriturismo Alberghi fino a due stelle compresi Alloggi, case per ferie e case vacanze B&B fino a due stelle comprese
C	Alberghi fino a quattro stelle compresi B&B oltre due stelle
D	Alberghi oltre quattro stelle

In caso di strutture non ricomprese nell’elenco di cui sopra, si applica la struttura di categoria più simile in relazione al costo del servizio.

3. L'imposta si applica nelle misure deliberate annualmente dalla Giunta comunale. Nel caso di mancata approvazione della deliberazione tariffaria si applicano le ultime tariffe approvate, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006.

Articolo 5– Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura provvede a determinare, entro il periodo di soggiorno, l'imposta nella misura dovuta con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi.
2. L'imposta dovuta, dettagliata negli elementi che l'hanno determinata, deve risultare dal documento fiscale di vendita del soggiorno oppure su apposita ricevuta sulla quale deve essere tassativamente indicato il numero del documento fiscale di vendita cui si riferisce. In difetto, al gestore della struttura verrà addebitata l'imposta nella misura massima esigibile.
3. Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali, ovvero nel registro dei corrispettivi.
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il gestore è tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale cumulativamente ed esclusivamente per via telematica, come previsto dalla normativa nazionale di riferimento.
5. Fermo restando l'obbligo dichiarativo annuale di cui al comma 4, il gestore della struttura comunica trimestralmente, entro 15 giorni dalla fine del trimestre solare, i seguenti dati:
 - a) numero dei soggetti che hanno pernottato nel corso del periodo e durata del relativo soggiorno
 - b) numero di pernottamenti soggetti ad imposta e numero di soggiorni esenti, con relativa causale
 - c) ammontare dell'imposta dovuta
6. Per ciascun periodo ed entro il medesimo termine, il gestore della struttura deve provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta di soggiorno mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ente impositore o altri strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione.
7. La documentazione attestante la corretta applicazione dell'imposta di soggiorno deve essere conservata e resa disponibile all'ente impositore per un periodo non inferiore a 5 anni, al fine di rendere possibili i controlli. In particolare devono essere conservati:
 - i documenti fiscali relativi ai pernottamenti
 - le attestazioni di pagamento da parte dei clienti
 - le dichiarazioni rese dai clienti recanti le motivazioni degli eventuali diritti all'esenzione

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i bambini di età pari o inferiore a 12 anni, debitamente attestata
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati nel limite di un autista ed un accompagnatore ogni 20 partecipanti.
 - c) i soggetti ricoverati presso strutture ricettive a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, nei casi di emergenze derivanti da eventi calamitosi, per finalità socio-assistenziali o di soccorso umanitario.
 - d) i volontari che prestano servizio organizzato in caso di calamità.
 - e) i pernottamenti che si protraggono consecutivamente per più di dieci giorni, oltre i quali l'imposta non è più dovuta esclusivamente in riferimento ai giorni successivi.
2. Sono inoltre esclusi dal pagamento dell'imposta i dipendenti della struttura ricettiva ivi ospitati ed i residenti nel Comune di Fossano, come risultanti dagli atti anagrafici.
3. Il diritto all'esenzione deve essere debitamente documentato ovvero deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal diretto interessato.

Articolo 7 - Rimborsi

1. Qualora il gestore o il soggetto passivo abbiano effettuato un errato versamento dell'imposta dovuta è facoltà di richiedere il relativo rimborso entro il termine di legge di cinque anni dall'avvenuto pagamento.
2. All'istanza di rimborso dovranno essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti utili a dimostrare l'erroneità del versamento effettuato.

Articolo 8- Verifica ed Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento si applicano le norme previste dalla normativa nazionale sui tributi comunali.
2. A tale scopo il Comune può richiedere al soggetto gestore e ad ogni altra Pubblica Amministrazione qualsiasi informazione, dato, notizia e più in generale può avvalersi di qualsiasi elemento utile alla verifica delle dichiarazioni rese e dei versamenti effettuati.
3. Su richiesta dell'Ente impositore, il soggetto gestore è tenuto ad esibire e trasmettere quanto richiesto.
4. Nel caso in cui non sia possibile determinare con certezza quanto spettante al Comune per l'assenza della documentazione obbligatoria e di quella integrativa richiesta e non fornita, al soggetto gestore verrà addebitata l'imposta nella misura massima determinabile sulla capienza della struttura ricettiva, ipotizzando l'occupazione del 90% dei posti letto per tutti i giorni dell'anno.

Articolo 9- Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto gestore si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
3. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne gli articoli 5 ed 8, sono punite con una sanzione amministrativa fino ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. La sanzione di cui al comma 3 è irrogata dall'organo individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 10- Riscossione coattiva

1. Le somme accertate ai sensi dell'articolo 9 e non riscosse entro i termini previsti dalla Legge, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedure coattive.

Articolo 11- Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono soggette alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 549/1992 e ss.mm.ii.

Articolo 12- Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui al Codice del Turismo;
 - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;

- c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili ed ai non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. La Giunta Comunale, nell'ambito della deliberazione che approva lo schema di bilancio di previsione da presentare al Consiglio Comunale, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le destina ad interventi individuati dal comma 1, anche in favore di enti o soggetti terzi.
 3. Qualora i fondi siano destinati ad interventi di soggetti terzi, essi sono tenuti a presentare al Comune una relazione sulla realizzazione degli interventi individuati oltre ad una puntuale e completa rendicontazione entro i termini indicati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Alla relazione ed al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili giustificativi dei singoli interventi realizzati. In difetto, tali soggetti sono tenuti alla restituzione delle intere somme percepite a tale scopo.
 4. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio, in sede di rendiconto in merito all'utilizzo delle somme destinare a finanziare gli interventi individuati ai sensi del comma 1, con indicazione degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.
 5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'Osservatorio Nazionale del Turismo.

Articolo 13- Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 e le sue norme hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.